

Pagina informativa IMU 2019

IMU - Imposta Municipale Propria

L'Imposta municipale propria IMU è la componente della IUC di natura patrimoniale.

L'imposta ha per presupposto il possesso di immobili e non si **applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'IMU si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione, con **modello F24**, contestualmente alla TASI, in due rate scadenti il **17 giugno** e il **16 dicembre**;

L'importo minimo dovuto ai fini **IMU** è pari a **€ 10,00**, da intendersi come imposta annuale. Se l'ammontare relativo alla 1^a rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto dovrà essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Aliquote anno 2019

Aliquota abitazione Principale e pertinenze (A1-A8-A9)	0,40 per cento
Aliquota ordinaria per altri fabbricati	0,76 per cento
Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n° 616;	0,76 per cento
AREE EDIFICABILI	0,76 per cento
DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 200,00 ANNUO

L'Imposta Municipale Propria non si applica

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola in quanto il Comune di Dolianova è **Comune Totalmente Montano**;

f) ai fabbricati merce di proprietà delle imprese costruttrici destinati alla vendita e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;

g) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

h) l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta **dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per usufruire delle esenzioni suddette è necessario, a pena di decadenza, presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Dolianova apposita Dichiarazione IMU secondo il modello ministeriale nel quale si attesta il possesso dei requisiti.

COMODATO GRATUITO AI FAMILIARI

La legge di stabilità 2016 n° 208/2015:

- 1) Al comma 10 lett. a) sopprime la parte dell' art. 13 co.2 del D.L. 201/2011 che prevedeva la possibilità per i comuni di considerare adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito tra genitori e figli e viceversa, introducendo una agevolazione che non è più discrezionale del singolo Comune, ma prevista in modo esplicito per legge;
- 2) Al comma 10 lett. b), **riduce del 50% l'imponibile per le unità immobiliari, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado (genitori e figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti :
 - a) L'immobile in questione non deve essere classificato nelle categorie catastali A1-A8-A9;
 - b) **Il contratto di comodato deve essere registrato all' Agenzia delle Entrate e decorre dalla data di registrazione**;
 - c) Il comodante deve possedere un solo immobile sito in Italia ovvero deve possedere, oltre al fabbricato concesso in comodato, solamente un altro immobile utilizzato come abitazione principale, ma entrambi situati nello stesso comune ed entrambi i fabbricati non devono essere classificati nelle categorie catastali A1-A8-A9;
 - d) Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato il fabbricato concesso in comodato.

Per usufruire della riduzione della base imponibile il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di Dichiarazione IMU da presentare all' Ufficio Protocollo del Comune allegando copia del contratto registrato.